

ART. 1 – Denominazione e sede

È costituita l'associazione di promozione sociale denominata <<Associazione Inclusive Hacker Framework>> abbreviabile in IHF a.p.s. (di seguito per brevità indicata anche come Associazione), con sede nel Comune di Padova, Corso del Popolo, 57.

Il Consiglio Direttivo potrà con delibera trasferire la sede e istituire sedi secondarie in tutta Italia; il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria.

L'Associazione è indipendente, apartitica, aconfessionale, non persegue fini di lucro, né diretto né indiretto. I contenuti e la struttura dell'Associazione sono ispirati a principi di solidarietà, trasparenza e democrazia che consentono l'effettiva partecipazione dei Soci alla vita dell'Associazione stessa.

La durata dell'Associazione è stabilita sino al 22/11/2042 ed è prorogabile.

Lo scioglimento anticipato dell'Associazione può essere proposto dal Consiglio Direttivo o dal Presidente del Collegio dei Garanti, o da almeno il 50% degli associati e approvato dall'Assemblea dei Soci convocata in seduta straordinaria con specifico ordine del giorno. In caso di scioglimento dell'Associazione i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre associazioni o organizzazioni non lucrative di utilità sociale operanti nello stesso campo e con analoghe finalità di utilità sociale, secondo le indicazioni dell'Assemblea che nomina il liquidatore, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

L'Associazione adotta come riferimento legislativo il codice civile, la Legge 383/2000 e la normativa in materia di Associazioni di Promozione Sociale.

ART. 2 - Oggetto sociale, finalità e attività

L'associazione persegue finalità di promozione, utilità e solidarietà sociale nel campo della cultura, attraverso la diffusione dei principi della Hacker Ethic (attitudine tecnologica hands-on, condivisione, collaborazione, decentramento, trasparenza, non-discriminazione, merito) e lo sviluppo di un dibattito attorno alle seguenti materie:

1. difesa della libertà e dei diritti umani nella società digitale (presunzione di legalità per qualsiasi pubblicazione online, introduzione di procedure eque ed efficienti in caso di violazioni accertate, ridefinizione dei limiti della libertà di espressione a tutela della possibilità di comunicare in maniera anonima, etc.) ;
2. accesso alla rete Internet libero e aperto (attuazione del principio della net neutrality, regolamentazione in ambito tecnologico a tutela della privacy e dell'integrità delle comunicazioni telematiche, sviluppo di reti wireless condivise, adozione di software libero e standard aperti per il funzionamento di sistemi informatici, etc.);
3. condivisione della cultura e della conoscenza (analisi critica delle tecnologie di Digital Rights Management, promozione di nuovi modelli economici per finanziare e incentivare la creazione e la condivisione di contenuti liberi, ridefinizione del concetto di "eredità culturale pubblica" nell'ottica di public domain e open data, etc.).

L'Associazione si pone inoltre lo scopo di favorire l'utilizzo consapevole degli strumenti informatici e contribuire attivamente al miglioramento e avanzamento del sapere e della cultura promuovendo la produzione e la diffusione di software libero, hardware libero e contenuti liberi per incentivare le possibilità di accesso alla conoscenza e alla formazione. Sono definite "libere" nel senso inteso dall'Associazione tutte le opere che sono state contrassegnate dai loro autori con una licenza che ne permetta l'utilizzo, lo studio, la distribuzione, la modifica.

Per il conseguimento delle proprie finalità l'Associazione potrà, sia direttamente sia in collaborazione con altre organizzazioni ed enti aventi simili fini istituzionali: organizzare, supportare o patrocinare eventi, seminari, convegni, conferenze, corsi, workshop, antani; gestire server di rete, siti web, mailing-list; pubblicare libri, riviste, newsletter; effettuare o commissionare studi e ricerche; partecipare a progetti e riunioni in Italia e altri paesi; compiere tutte le

operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie ritenute necessarie, utili e opportune alla realizzazione dei predetti scopi; stipulare accordi o convenzioni con enti pubblici o privati, aziende, altre associazioni, o qualunque altro soggetto, pubblico o privato.

L'Associazione potrà sostenere specifici progetti secondo le modalità stabilite dal Regolamento.

ART. 3 - I Soci

Possono aderire all'Associazione tutte le persone fisiche, maggiorenni, senza alcuna discriminazione di sesso, lingua, nazionalità, religione e ideologia, orientamento sessuale o estrazione sociale che ne condividano le finalità istituzionali e gli scopi associativi accettando lo Statuto e il Regolamento.

Tutti i soci hanno parità di diritti e doveri e svolgono la loro attività nei confronti dell'Associazione a titolo gratuito, indipendentemente da eventuali cariche ricoperte, fatta salva la possibilità di rimborso delle spese documentate eventualmente sostenute.

Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere al Consiglio Direttivo domanda scritta contenente le sue complete generalità e recante la volontà di condividere e perseguire le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad approvarne e osservarne Statuto e il Regolamento, compreso l'eventuale Codice di Condotta e a versare la quota associativa. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo, che delibera in merito all'ammissione dei nuovi Soci secondo le modalità stabilite dal Regolamento.

Il diniego va motivato entro 90 giorni dalla richiesta. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.

Sono Soci dell'associazione:

1. Soci Fondatori: sono i soci che hanno sottoscritto l'Atto Costitutivo;
2. Soci Ordinari;
3. Soci Juniores: sono i soci fino al compimento di anni 25;
4. Soci Sostenitori: sono i soci che forniscono un particolare sostegno economico alle attività dell'Associazione;
5. Soci Onorari: sono i soci nominati dall'Assemblea in seguito a uno speciale contributo alla vita dell'Associazione;

La quota associativa relativa a ciascuna categoria di soci è deliberata dall'Assemblea dei Soci secondo le modalità stabilite dal Regolamento. È annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di socio, ogni anno deve essere versata entro i termini stabiliti dal Regolamento.

Il numero dei soci è illimitato ed è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa; l'Associazione si adopera affinché sia assicurata al suo interno la tutela dei diritti inviolabili della persona.

ART.4. Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio si perde per:

1. decesso;
2. decadenza per mancato pagamento della quota associativa, entro i termini stabiliti dal Regolamento;
3. recesso, che deve essere manifestato per iscritto al Consiglio Direttivo;
4. esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo per gravi fatti a carico del socio, per inosservanza delle disposizioni del presente Statuto, del Regolamento, dell'eventuale Codice di Condotta e delle deliberazioni degli Organi Sociali e per comportamenti contrastanti le finalità dell'Associazione;
5. voto dell'Assemblea dei Soci.

Contro ogni provvedimento del Consiglio Direttivo o dell'Assemblea ordinaria dei Soci arrecante sospensione o espulsione del socio, è ammesso il ricorso, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, al Collegio dei Garanti,

il quale, previo contraddittorio, delibera in via definitiva entro 30 giorni dalla presentazione del ricorso. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali sia stata deliberata, la sospensione ha effetto immediato. E' comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

ART. 5 - Diritti e doveri dei soci

I Soci sono tenuti a:

1. osservare le norme del presente Statuto, le disposizioni del Regolamento, l'eventuale Codice di Condotta e le deliberazioni adottate dagli Organi Sociali;
2. versare entro i termini stabiliti dal Regolamento la quota associativa stabilita annualmente dall'Assemblea, ad esclusione dei Soci Onorari;
3. svolgere le attività preventivamente concordate con gli Organi Sociali;
4. mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione.

I Soci hanno il diritto di:

1. frequentare i locali dell'Associazione secondo le modalità stabilite dal regolamento e partecipare a tutte le iniziative e a tutte le manifestazioni promosse dalla stessa;
2. partecipare all'Assemblea dei Soci e, se in regola con il pagamento della quota associativa annuale, di votare direttamente o per delega;
3. conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
4. recedere dall'associazione, in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
5. proporre progetti e iniziative da sottoporre al Consiglio Direttivo;
6. discutere e approvare i rendiconti economici;
7. eleggere ed essere eletti membri degli Organi Sociali.

Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

ART. 6 - Organi sociali

Sono Organi dell'Associazione:

1. l'Assemblea dei Soci;
2. il Consiglio Direttivo;
3. il Presidente;
4. il Collegio dei Garanti

Possano inoltre essere costituiti i seguenti collegi:

1. il Collegio dei Revisori dei Conti

E' consentita la partecipazione alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci anche tramite teleconferenza (audio/video, solo audio o testuale), secondo le modalità stabilite dal Regolamento: in tal caso deve comunque essere verificata l'identità dei partecipanti da remoto, che devono avere la possibilità di seguire la discussione, di visionare i documenti oggetto di discussione e di partecipare al dibattito e alle votazioni. Tali riunioni si considerano avvenute nel luogo in cui si trova il Presidente o il suo delegato.

Non è ammesso il voto segreto fatte salve specifiche richieste dell'assemblea; il voto per delega è ammesso nella misura massima di una delega a persona delegata.

ART. 7 - Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione; è composta da tutti i Soci che sono in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

Le riunioni dell'Assemblea vengono convocate a cura del Consiglio Direttivo mediante avviso scritto secondo le modalità stabilite dal Regolamento contenente il luogo, la data e l'ora della prima convocazione e delle successive convocazioni e l'ordine del giorno almeno 15 giorni prima.

L'Assemblea è convocata in seduta ordinaria almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio e, comunque, tutte le volte che il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità, o su richiesta del Presidente o di almeno il 10% degli associati. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la partecipazione, in proprio o in delega della metà più uno dei soci con diritto di voto, e delibera sulle questioni poste all'ordine del giorno a maggioranza semplice dei voti presenti; in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei partecipanti, e delibera a maggioranza semplice dei voti presenti.

L'Assemblea può essere convocata in seduta straordinaria quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità, o su richiesta del Presidente o del Collegio dei Garanti o di almeno il 50% degli associati, per modifiche dello Statuto, nonché per lo scioglimento dell'Associazione stessa e la devoluzione del Patrimonio. L'assemblea straordinaria in prima e seconda convocazione è validamente costituita con la partecipazione in proprio o in delega della metà più uno dei soci con diritto di voto, e delibera a maggioranza dei due terzi più uno dei voti presenti.

I compiti dell'Assemblea ordinaria sono:

1. eleggere il Consiglio Direttivo;
2. eleggere i componenti del Collegio dei Garanti;
3. eleggere i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
4. deliberare in merito alle linee generali del programma di attività;
5. approvare la relazione delle attività e il bilancio consuntivo dell'anno precedente;
6. deliberare sulla previsione e sulla programmazione economica dell'anno sociale successivo;
7. ratificare i provvedimenti di competenza della stessa, adottati dal Consiglio Direttivo per motivi d'urgenza;
8. fissare l'ammontare delle quote associative annuali o altri contributi a carico degli Associati;
9. deliberare su eventuali regolamenti interni;
10. deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione sociale.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione, mentre la funzione verbalizzante è svolta dal Segretario dell'associazione o da un componente dell'assemblea appositamente nominato, e sottoscritto dal presidente; le deliberazioni assembleari e gli atti verbalizzati vengono comunicati ai soci con le modalità stabilite nel regolamento e restano successivamente agli atti a disposizione dei soci per la libera consultazione secondo le modalità stabilite dal Regolamento.

Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ART. 8 - Consiglio direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di persone stabilito dal Regolamento e comunque non inferiore a cinque; è eletto dall'Assemblea dei Soci secondo le modalità stabilite dal Regolamento, resta in carica per il periodo stabilito dal Regolamento e i suoi componenti sono rieleggibili.

Nella sua prima seduta elegge nel proprio seno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere. Questi ultimi si impegnano a coadiuvare il Presidente secondo le specifiche mansioni stabilite dal Regolamento.

Il Consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'Associazione.

Il Consiglio viene ordinariamente convocato a cura del Presidente. Inoltre il Consiglio può essere convocato in via straordinaria quando ne facciano richiesta almeno tre consiglieri.

Le riunioni sono valide quando vi partecipa la maggioranza dei suoi componenti e le delibere sono approvate a maggioranza di voti dei partecipanti; in caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione. Delle deliberazioni del Consiglio deve essere redatto apposito verbale a cura del Segretario. Tale verbale è conservato agli atti ed è a disposizione dei Soci che richiedano di consultarlo.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

1. svolgere, su indicazione dell'Assemblea, le attività esecutive relative all'Associazione;
2. esercitare, in qualità di organo collegiale, tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il raggiungimento delle finalità dell'Associazione;
3. formulare i programmi di attività sociale;
4. fissare le norme per il funzionamento dell'associazione, redigendo il Regolamento (comprese sue successive eventuali modifiche) che deve essere approvato dall'Assemblea ordinaria;
5. predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'anno sociale e la rendicontazione economica e sociale dell'attività svolta;
6. deliberare circa l'ammissione dei soci;
7. deliberare in merito alle azioni disciplinari nei confronti dei soci;
8. decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre Associazioni o Enti;
9. presentare all'Assemblea, alla scadenza del mandato, una relazione complessiva sull'attività inerente al medesimo.

Ciascun membro del Consiglio Direttivo si impegna solennemente, con l'accettazione della nomina, a partecipare alle riunioni; nel caso un membro del Consiglio Direttivo si assentasse per più di tre riunioni consecutive senza giustificato motivo il Consiglio Direttivo può farlo decadere secondo le modalità stabilite dal Regolamento.

In caso di impossibilità, decadenza o dimissioni di un membro del Consiglio Direttivo, questo potrà essere sostituito secondo le modalità stabilite dal Regolamento; il mandato dei nuovi membri scade comunque alla naturale scadenza del Consiglio Direttivo, mentre le eventuali sostituzioni devono essere ratificate nella prima seduta dell'Assemblea dei Soci convocata successivamente alla nomina.

In caso di impossibilità, decadenza o dimissioni in contemporanea della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo, il Consiglio Direttivo rimane in carica solamente per il disbrigo degli affari correnti e viene sciolto nel più breve tempo possibile con la contestuale convocazione dell'Assemblea dei Soci per l'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo secondo le modalità stabilite dal Regolamento.

ART. 9 - (Presidente)

Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza di voti, resta in carica per il periodo stabilito dal Regolamento e può essere eletto per un massimo di due mandati consecutivi.

Il Presidente:

1. ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Associazione nei confronti di terzi in giudizio;
2. rappresenta l'Associazione e compie tutti gli atti che impegnano l'Associazione stessa;
3. presiede e convoca il Consiglio Direttivo, ne cura l'ordinato svolgimento dei lavori;
4. è autorizzato ad eseguire incassi e accettare donazioni di ogni natura e a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, Enti e privati, rilasciando liberatorie e quietanze;
5. è autorizzato a stipulare, previo parere favorevole del Consiglio Direttivo, accordi o convenzioni con enti pubblici o privati, aziende, altre Associazioni, o qualunque altro soggetto, pubblico o privato;
6. in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente dell'Associazione, che convoca il Consiglio Direttivo per l'approvazione della relativa delibera. Di fronte agli associati, ai terzi e a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

ART. 10 - Il Collegio dei Garanti

L'Assemblea elegge un Collegio dei Garanti costituito da tre componenti, scegliendo anche tra i non aderenti ma almeno due di essi tra i Soci Fondatori, secondo le modalità stabilite dal Regolamento.

Il Collegio:

1. ha il compito di esaminare le controversie tra gli aderenti, tra questi e l'Associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi;
2. giudica ex aequo et bono senza formalità di procedure e il suo lodo è inappellabile;
3. ha la facoltà, ove ne ravvisasse straordinari motivi, di richiedere il voto dell'Assemblea in seduta straordinaria per lo scioglimento anticipato dell'Associazione;
4. ha la facoltà, ove ravvisasse da parte del consiglio direttivo decisioni contrastanti le finalità dell'Associazione, di richiedere il voto dell'Assemblea in seduta straordinaria per sfiduciarlo ed eleggere un nuovo consiglio direttivo; Per esercitare tale facoltà il collegio dei garanti, contestualmente alla convocazione dell'assemblea, deve documentare ai soci le decisioni in contrasto con le finalità associative.

In caso di impossibilità, decadenza, o dimissioni di un membro del Collegio dei Garanti, questo potrà essere sostituito, secondo le modalità stabilite dal Regolamento; il mandato dei nuovi membri scade comunque alla scadenza del Collegio dei Garanti, mentre le eventuali sostituzioni devono essere ratificate nella prima seduta dell'Assemblea dei Soci convocata successivamente alla nomina.

ART. 11 - Il collegio dei Revisori dei Conti

L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Revisori dei Conti costituito da tre componenti scegliendo anche tra i non aderenti e, quando la legge lo impone, tra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili, secondo le modalità stabilite dal Regolamento.

Il collegio:

1. elegge tra i suoi componenti il Presidente;
2. esercita i poteri e le funzioni previste dalle leggi vigenti per i revisori dei conti;
3. agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli Organi Sociali oppure su segnalazione un aderente;
4. può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo;

5. riferisce annualmente all'Assemblea con relazione scritta e trascritta nell'apposito registro del Revisori dei Conti

In caso di impossibilità, decadenza, o dimissioni di un membro del Collegio dei Revisori, questo potrà essere sostituito, secondo le modalità stabilite dal Regolamento; il mandato dei nuovi membri scade comunque alla scadenza del Collegio dei Revisori, mentre le eventuali sostituzioni devono essere ratificate nella prima seduta dell'Assemblea dei Soci convocata successivamente alla nomina.

ART. 12 - Patrimonio sociale

Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito da:

1. beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione;
2. i beni di ogni specie acquistati dall'Associazione sempre destinati alla realizzazione delle sue finalità istituzionali;
3. contributi, erogazioni e lasciti diversi;
4. fondo di riserva.
5. le entrate dell'associazione

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

1. quote associative annuali e altri tipi di contributi degli associati;
2. contributi liberali degli associati e di terzi;
3. contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
4. contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
5. entrate derivanti da convenzioni;
6. proventi derivanti dal proprio patrimonio;
7. ogni altro tipo di entrata derivante o connessa con le attività esercitate, come ad esempio organizzazione di manifestazioni o partecipazione ad esse, raccolte pubbliche occasionali anche mediante offerte di modico valore;
8. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
9. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi; altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale

ART.13 - Il Bilancio

L'esercizio sociale si intende dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Di esso deve essere presentato un Rendiconto Economico e Finanziario all'Assemblea dei Soci entro il 30 aprile dell'anno successivo; ulteriore deroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento.

Il rendiconto dell'esercizio dovrà evidenziare in modo analitico i costi e i proventi di competenza, nonché la consistenza finanziaria e le poste rettifiche che consentano di determinare la competenza dell'esercizio.

La previsione e la programmazione economica dell'anno sociale successivo è deliberata dall'Assemblea dei Soci con attinenza alla formulazione delle linee generali dell'attività dell'Associazione.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione.

Sono previsti la costituzione e l'incremento del fondo di riserva. L'utilizzo del fondo di riserva è vincolato alla decisione dell'Assemblea dei Soci.

Gli utili o gli avanzi di gestione saranno totalmente reinvestiti per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio direttivo e approvato dall'assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell'associazione almeno 20 gg. prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato attraverso i canali ufficiali definiti nel regolamento.

ART. 14 - (Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente Statuto o dal Regolamento interno, si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti e in particolare alla Legge 383/2000 e dal Codice Civile.